

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1408

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato BRUSASCA

*Presentata il 22 maggio 1964*

#### Integrazione della composizione del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela della denominazione di origine dei vini contempla, all'articolo 17, la composizione del Comitato nazionale cui spettano i compiti previsti dagli articoli 18, 19 e 20 del decreto stesso:

Del Comitato fanno parte oltre ai rappresentanti dei Ministeri interessati, dell'Accademia nazionale della vite e del vino e di speciali esperti quelli delle seguenti categorie:

- Associazione enotecnici;
- Ordine assaggiatori vino;
- Agricoltori;
- Coltivatori diretti;
- Coloni e mezzadri;
- Cantine sociali;
- Commercianti grossisti di vino;
- Industriali vinicoli;
- Esportatori vinicoli;
- Produttori vini speciali,
- Mediatori e rappresentanti di vini;
- Consumatori

(Non sono, invece, rappresentate due categorie che esercitano funzioni particolarmente importanti ai fini del decreto: quella dei Commercianti di vino al dettaglio e quella degli albergatori e dei gestori di ristoranti.

Sia l'una che l'altra di queste due categorie per le loro rispettive specifiche attività

sono a diretto contatto con i consumatori, la prima con quelli del consumo familiare, la seconda con quelli che frequentano i pubblici esercizi).

Queste due categorie, tra tutte quelle interessate nella circolazione dei vini soggetti alla tutela della denominazione di origine, sono, quindi, quelle che possono meglio accertare, assumendo proprie responsabilità civili e penali, se ai consumatori, destinatari dei prodotti e soggetti fondamentali per l'efficacia delle nuove norme, vengono consegnati vini in regola con gli scopi del decreto del Presidente della Repubblica in esame.

È vero che della Commissione fa parte anche un rappresentante dell'Unione dei consumatori: la sua presenza è senza dubbio utile ma è anche indubitabile che l'azione dello stesso potrà essere integrata e potenziata dai rappresentanti dei dirimpettai immediati dei consumatori, che sono anche coloro che nella generalità dei casi costituiscono la loro controparte nel negozio giuridico che chiude il ciclo della distribuzione del vino.

Basta osservare a questo riguardo che in caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 i dettaglianti in vino, gli albergatori ed i gestori di ristoranti possono diventare autori o complici degli illeciti, con le relative responsa-

bilità civili e penali, mentre i consumatori possono essere soltanto dei danneggiati.

L'azione sia amministrativa che giudiziaria, ai fini dell'osservanza delle nuove norme, potrà essere, quindi, molto più efficace se le due categorie commerciali che sono a contatto diretto del consumo potranno dare

il loro contributo ai lavori della Commissione di cui all'articolo 17 del decreto.

Si propone quindi di includere tra i membri della Commissione i rappresentanti dei dettaglianti in vino, degli albergatori e dei gestori di ristoranti.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono aggiunti, dopo il penultimo alinea del terzo comma, i seguenti alinea:

« da un membro scelto fra due designati dalle organizzazioni dei dettaglianti in vino o venditori diretti di vino;

da un membro scelto fra due designati dalle organizzazioni degli albergatori e dei gestori di ristoranti ».